



Cod. Titolare: 2.5.1

Fascicolo: CRIAN LAVORI SRL – 2024 - Brindisi

Categoria: Parere

Cod. Prest.: AUT_208

Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c.

ARPA Puglia Direzione Scientifica

U.O.C. Acqua e Suolo

OGGETTO: CRIAN LAVORI SRL - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. **Riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi trasmessa con prot. n. 30884 dell'01/10/2025.**

Rif. (1): Provincia di Brindisi prot. n. 30884 del 01/10/2025 (prot. ARPA n. 58312 del 02/10/2025)

Rif. (2): Nota del Proponente PEC del 29/10/2025 di trasmissione integrazioni (prot. ARPA n. 64844 del 29/10/2025)

Con riferimento alla procedura in oggetto richiamata, premesso che:

- con verbale di Conferenza di Servizi trasmesso da Codesto Spett.le Ente con nota richiamata al Rif. (1):
 - è stato assegnato al Proponente il termine massimo di trenta giorni dalla notifica del verbale affinché fornisca, in relazione agli usi nei cicli produttivi indicati in progetto, eventuali e ulteriori integrazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al codice EER 10.02.14;
 - è stato richiesto a questo Dipartimento Provinciale, nei successivi trenta giorni, di trasmettere ulteriori specificazioni circa la condizione in uscita del prodotto da considerare quale "EoW", anche con riferimento al decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'ex ILVA di Taranto;
- il Proponente ha fornito le integrazioni richieste con PEC del 29/10/2025 richiamata al Rif (2); con la presente si fornisce riscontro a quanto richiesto.

Da un'analisi della documentazione in atti trasmessa dal Proponente si evince che, in merito al criterio di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, ovvero *"la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici"*, il prodotto ottenuto dalla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) che si intende produrre nell'impianto in oggetto, denominato commercialmente *"Iron Oxide Technical"*, sarà utilizzato nei settori della produzione di cemento Portland, calcestruzzi, conglomerati cementizi, laterizi e conglomerati bituminosi, in condizioni di processo che garantiscono, come dichiarato dal Proponente, *"l'assenza di impatti ambientali: si tratta di processi produttivi ad alta temperatura, fino a 1.400–1.500 °C nei forni da clinker; a 900–1.100 °C nei laterizi; a 160–200 °C nei conglomerati bituminosi o in matrici cementizie chiuse e inertizzanti, assicurando la totale neutralizzazione delle componenti residue"*.

Ad attestazione e conferma di quanto asserito e valutato nel corso del procedimento, si propone di inserire nel provvedimento autorizzativo la seguente prescrizione:

- Il materiale EoW prodotto dalle operazioni di recupero effettuate in impianto deve essere destinato esclusivamente ad attività industriali per la produzione di cemento, laterizi, conglomerati bituminosi e calcestruzzi.



- Il Gestore è tenuto a richiedere a ciascuno degli utilizzatori finali del prodotto EoW, una dichiarazione di avvenuto utilizzo, in cui sono indicate le quantità di materiale conferito, le date o il periodo di conferimento e di successivo utilizzo, i riferimenti ai lotti di produzione dello EoW (che il Gestore è tenuto ad indicare nel documento di trasporto) e le temperature di processo adoperate.

In ottemperanza al criterio di cui alla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 184-ter, ovvero *“esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”*, posto che il Proponente ha dichiarato che *“non esiste un limite di tempo sullo stoccaggio del prodotto EoW in quanto se il suo stato di conservazione avviene in ambiente asciutto e coperto (ad esempio all'interno di un capannone) le sue caratteristiche prestazionali di prodotto restano inalterate (non mutano) e pertanto non vi è alcuna scadenza temporale”*, si propone la seguente prescrizione:

- Il materiale EoW prodotto dalle operazioni di recupero effettuate in impianto deve essere stoccato nelle apposite aree dedicate per non più di 6 mesi dal momento della sua produzione, trascorsi i quali deve essere nuovamente considerato rifiuto e gestito nuovamente come tale.

In relazione al rispetto del criterio indicato alla lettera d), comma 1, dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, ovvero *“l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”*, si chiede di effettuare su ogni lotto di produzione da 500 tonnellate di materiale EoW, in aggiunta al controllo previsto per la conformità prestazionale (Tabelle A e B indicanti la composizione chimica media del prodotto in base all'impiego finale), la verifica analitica indicata nell'Allegato 3 del Parere Tecnico sull'assoggettabilità al Regolamento REACH (Allegato 11 alla nota del Proponente registrata al prot. prov.le al n.16222 del 19/05/2025, Codice documento RT 082S/2025 del 30/04/2025), prevista per confermare la *“sameness”* del prodotto Iron Oxid Technical con la sostanza UVCB *“Fanghi di Acciaieria”* (CAS: 65996-73-8). Si riporta di seguito la tabella riportante il profilo analitico necessario e lo scopo dell'analisi:

2

Parametro	Scopo	Range/valore validità
Ossidi metallici (Fe _x O _y ^(*) , CaO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , MgO)	Verifica composizione sostanza su solido secco.	Fe _x O _y : > 60% CaO: < 10% Al ₂ O ₃ : < 10% SiO ₂ : > 1% MgO: < 10%
Idrocarburi policiclici aromatici	Verifica assenza SVHC e sostanze allegato XIV come impurezze.	< 0,1%
Metalli pesanti (As, B, Be, Cd, Cr, Co, Hg, Pb)	Verifica assenza SVHC e sostanze allegato XIV come impurezze.	< 0,1% composti di metalli SVHC
Cromo esavalente (CrVI)	Verifica assenza SVHC e sostanze allegato XIV come impurezze.	< 0,1% composti di CrVI SVHC

(*) S'intende ossidi di ferro (FeO; Fe₂O₃ in proporzione variabile)



Per il principio di precauzione, si chiede di ridurre a 3.000 tonnellate la dimensione del lotto minimo di rifiuti su cui effettuare la verifica analitica preventiva prevista dal Proponente sui rifiuti in ingresso.

Inoltre, tenendo conto di quanto indicato dal DM 05/02/1998 (decreto che non è applicabile al caso di specie ma resta l'unico riferimento normativo che regola l'attività di recupero della specifica tipologia di rifiuto), si chiede di verificare anche il parametro Cianuri, per il quale si fissa una concentrazione limite di 0,1 mg/kg, oltre la quale il rifiuto non potrà essere ammesso in impianto.

Tutte le analisi a carico del Gestore devono essere effettuate presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e che risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025.

Per quanto concerne il criterio di cui alla lettera d), comma 3, dello stesso articolo 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, ovvero la definizione dei *"requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso"*, in aggiunta a quanto già indicato dal Proponente in merito, si chiede di predisporre un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che sia conforme anche allo standard internazionale 14001, certificato da Ente Accreditato. Dalla documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative.) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) deve risultare evidente che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Per tutto quanto non specificato in questa sede, il Gestore dovrà attenersi pedissequamente a quanto previsto ed esplicitato nel "Manuale di Qualità" Rev. Ed.02 – Maggio 2025, trasmesso come Allegato 1 alla nota registrata al prot. prov.le al n.16222 del 19/05/2025.

Relativamente al Decreto Direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'ex ILVA di Taranto, si conferma che, se debitamente autorizzato all'operazione di recupero R5 per la produzione di un End of Waste (e quindi alla chiusura del ciclo di recupero del rifiuto), la gestione che si prevede di effettuare presso l'impianto in oggetto del rifiuto EER 100214 proveniente dallo stabilimento siderurgico di Taranto, rispetta le prescrizioni indicate al punto 5.7.1.3.7 del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione Istruttorie AIA-IPPC con nota dell'11/06/2025.

A tal proposito, si specifica che il Gestore dovrà sempre effettuare una valutazione preventiva delle autorizzazioni di ogni singolo produttore di rifiuti che intenda conferire in impianto e dovrà attenersi rigorosamente a tutte le prescrizioni ivi contenute ed eventualmente applicabili al caso in esame.

Tanto si doveva in riscontro a quanto richiesto e per quanto di competenza.

Cordiali saluti

Il Dirigente Ambientale – Responsabile
UOS Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni e
Supporto ai Servizi Territoriali

Dott.ssa Carla Mastria

Il Funzionario Istruttore
Ing. Antonio Di Palma

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Anna Maria D'Agnano